SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 giugno 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. **79**.

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia»;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale il Fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, pertanto, di riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Assegno temporaneo per i figli minori

1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 2.

Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori

1. L'assegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

1. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

2. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

Compatibilità

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, aggiornata, è presentata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.

4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019, l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Art. 5.

Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare

1. A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

2. Agli oneri derivanti dal comma. 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6.

Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonché, più in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7.

Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale

1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma è in ogni caso reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale è trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del comma 12, attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.».

2. A seguito dell'attività di monitoraggio prevista dal terzo periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 e in coerenza con le finalità ivi indicate, il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti CISOA di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, è ridotto di 300 milioni di euro ed è corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del predetto articolo 8, comma 13.

3. La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 41 del 2021 è effettuata, sulla base del monitoraggio previsto, in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all'anno 2020.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO *1*

(Articolo 2)

Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
		fino a	7.000,00	167,5	217,8
da	7.000,01	a	7.100,00	166,4	216,4
da	7.100,01	a	7.200,00	165,4	215,0
da	7.200,01	a	7.300,00	164,3	213,7
da	7.300,01	a	7.400,00	163,3	212,3
da	7.400,01	a	7.500,00	162,3	210,9
da	7.500,01	a	7.600,00	161,3	209,6
da	7.600,01	a	7.700,00	160,2	208,2
da	7.700,01	a	7.800,00	159,2	206,9
da	7.800,01	a	7.900,00	158,1	205,5
da	7.900,01	a	8.000,00	157,0	204,1
da	8.000,01	a	8.100,00	156,0	202,8
da	8.100,01	a	8.200,00	154,9	201,4
da	8.200,01	a	8.300,00	153,9	200,1
da	8.300,01	a	8.400,00	152,8	198,7
da	8.400,01	a	8.500,00	151,8	197,3
da	8.500,01	a	8.600,00	150,8	196,0
da	8.600,01	a	8.700,00	149,7	194,6
da	8.700,01	a	8.800,00	148,7	193,3
da	8.800,01	a	8.900,00	147,6	191,9
da	8.900,01	a	9.000,00	146,6	190,5
da	9.000,01	a	9.100,00	145,5	189,2
da	9.100,01	a	9.200,00	144,5	187,8
da	9.200,01	a	9.300,00	143,4	186,4
da	9.300,01	a	9.400,00	142,4	185,1
da	9.400,01	a	9.500,00	141,3	183,7
da	9.500,01	a	9.600,00	140,3	182,4
da	9.600,01	a	9.700,00	139,3	181,0
da	9.700,01	a	9.800,00	138,2	179,6
da	9.800,01	a	9.900,00	137,2	178,3
da	9.900,01	a	10.000,00	136,1	176,9
da	10.000,01	a	10.100,00	135,1	175,6
da	10.100,01	a	10.200,00	134,0	174,2

LIVELLI DI ISEE				**IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE**	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
da	10.200,01	a	10.300,00	132,9	172,8
da	10.300,01	a	10.400,00	131,9	171,5
da	10.400,01	a	10.500,00	130,8	170,1
da	10.500,01	a	10.600,00	129,8	168,8
da	10.600,01	a	10.700,00	128,8	167,4
da	10.700,01	a	10.800,00	127,8	166,0
da	10.800,01	a	10.900,00	126,7	164,7
da	10.900,01	a	11.000,00	125,7	163,3
da	11.000,01	a	11.100,00	124,6	161,9
da	11.100,01	a	11.200,00	123,5	160,6
da	11.200,01	a	11.300,00	122,5	159,2
da	11.300,01	a	11.400,00	121,4	157,9
da	11.400,01	a	11.500,00	120,4	156,5
da	11.500,01	a	11.600,00	119,3	155,1
da	11.600,01	a	11.700,00	118,3	153,8
da	11.700,01	a	11.800,00	117,3	152,4
da	11.800,01	a	11.900,00	116,2	151,1
da	11.900,01	a	12.000,00	115,2	149,7
da	12.000,01	a	12.100,00	114,1	148,3
da	12.100,01	a	12.200,00	113,1	147,0
da	12.200,01	a	12.300,00	112,0	145,6
da	12.300,01	a	12.400,00	111,0	144,3
da	12.400,01	a	12.500,00	109,9	142,9
da	12.500,01	a	12.600,00	108,9	141,5
da	12.600,01	a	12.700,00	107,8	140,2
da	12.700,01	a	12.800,00	106,8	138,8
da	12.800,01	a	12.900,00	105,8	137,4
da	12.900,01	a	13.000,00	104,7	136,1
da	13.000,01	a	13.100,00	103,7	134,7
da	13.100,01	a	13.200,00	102,6	133,4
da	13.200,01	a	13.300,00	101,6	132,0
da	13.300,01	a	13.400,00	100,5	130,6
da	13.400,01	a	13.500,00	99,4	129,3
da	13.500,01	a	13.600,00	98,4	127,9
da	13.600,01	a	13.700,00	97,3	126,6
da	13.700,01	a	13.800,00	96,3	125,2
da	13.800,01	a	13.900,00	95,3	123,8
da	13.900,01	a	14.000,00	94,3	122,5
da	14.000,01	a	14.100,00	93,2	121,1
da	14.100,01	a	14.200,00	92,2	119,8
da	14.200,01	a	14.300,00	91,1	118,4
da	14.300,01	a	14.400,00	90,0	117,0
da	14.400,01	a	14.500,00	89,0	115,7

LIVELLI DI ISEE				**IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE**	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
da	14.500,01	a	14.600,00	87,9	114,3
da	14.600,01	a	14.700,00	86,9	112,9
da	14.700,01	a	14.800,00	85,8	111,6
da	14.800,01	a	14.900,00	84,8	110,2
da	14.900,01	a	15.000,00	83,8	108,9
da	15.000,01	a	15.100,00	83,5	108,6
da	15.100,01	a	15.200,00	83,3	108,3
da	15.200,01	a	15.300,00	83,1	108,1
da	15.300,01	a	15.400,00	82,9	107,8
da	15.400,01	a	15.500,00	82,7	107,5
da	15.500,01	a	15.600,00	82,5	107,2
da	15.600,01	a	15.700,00	82,3	106,9
da	15.700,01	a	15.800,00	82,0	106,7
da	15.800,01	a	15.900,00	81,8	106,4
da	15.900,01	a	16.000,00	81,6	106,1
da	16.000,01	a	16.100,00	81,4	105,8
da	16.100,01	a	16.200,00	81,2	105,6
da	16.200,01	a	16.300,00	80,9	105,3
da	16.300,01	a	16.400,00	80,8	105,0
da	16.400,01	a	16.500,00	80,5	104,8
da	16.500,01	a	16.600,00	80,3	104,5
da	16.600,01	a	16.700,00	80,1	104,2
da	16.700,01	a	16.800,00	79,9	103,9
da	16.800,01	a	16.900,00	79,7	103,6
da	16.900,01	a	17.000,00	79,4	103,4
da	17.000,01	a	17.100,00	79,3	103,1
da	17.100,01	a	17.200,00	79,0	102,8
da	17.200,01	a	17.300,00	78,8	102,5
da	17.300,01	a	17.400,00	78,6	102,3
da	17.400,01	a	17.500,00	78,4	102,0
da	17.500,01	a	17.600,00	78,2	101,7
da	17.600,01	a	17.700,00	77,9	101,4
da	17.700,01	a	17.800,00	77,8	101,2
da	17.800,01	a	17.900,00	77,5	100,9
da	17.900,01	a	18.000,00	77,3	100,6
da	18.000,01	a	18.100,00	77,1	100,3
da	18.100,01	a	18.200,00	76,8	100,1
da	18.200,01	a	18.300,00	76,7	99,8
da	18.300,01	a	18.400,00	76,4	99,5
da	18.400,01	a	18.500,00	76,3	99,2
da	18.500,01	a	18.600,00	76,0	98,9
da	18.600,01	a	18.700,00	75,8	98,7
da	18.700,01	a	18.800,00	75,6	98,4

LIVELLI DI ISEE				**IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE**	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
da	18.800,01	a	18.900,00	75,3	98,1
da	18.900,01	a	19.000,00	75,2	97,9
da	19.000,01	a	19.100,00	74,9	97,6
da	19.100,01	a	19.200,00	74,8	97,3
da	19.200,01	a	19.300,00	74,5	97,0
da	19.300,01	a	19.400,00	74,3	96,8
da	19.400,01	a	19.500,00	74,1	96,5
da	19.500,01	a	19.600,00	73,8	96,2
da	19.600,01	a	19.700,00	73,7	95,9
da	19.700,01	a	19.800,00	73,4	95,6
da	19.800,01	a	19.900,00	73,3	95,4
da	19.900,01	a	20.000,00	73,0	95,1
da	20.000,01	a	20.100,00	72,8	94,8
da	20.100,01	a	20.200,00	72,6	94,6
da	20.200,01	a	20.300,00	72,3	94,3
da	20.300,01	a	20.400,00	72,2	94,0
da	20.400,01	a	20.500,00	71,9	93,7
da	20.500,01	a	20.600,00	71,8	93,4
da	20.600,01	a	20.700,00	71,5	93,2
da	20.700,01	a	20.800,00	71,3	92,9
da	20.800,01	a	20.900,00	71,1	92,6
da	20.900,01	a	21.000,00	70,8	92,3
da	21.000,01	a	21.100,00	70,7	92,1
da	21.100,01	a	21.200,00	70,4	91,8
da	21.200,01	a	21.300,00	70,2	91,5
da	21.300,01	a	21.400,00	70,0	91,3
da	21.400,01	a	21.500,00	69,8	91,0
da	21.500,01	a	21.600,00	69,6	90,7
da	21.600,01	a	21.700,00	69,3	90,4
da	21.700,01	a	21.800,00	69,2	90,1
da	21.800,01	a	21.900,00	68,9	89,9
da	21.900,01	a	22.000,00	68,7	89,6
da	22.000,01	a	22.100,00	68,5	89,3
da	22.100,01	a	22.200,00	68,3	89,0
da	22.200,01	a	22.300,00	68,1	88,8
da	22.300,01	a	22.400,00	67,8	88,5
da	22.400,01	a	22.500,00	67,7	88,2
da	22.500,01	a	22.600,00	67,4	87,9
da	22.600,01	a	22.700,00	67,2	87,7
da	22.700,01	a	22.800,00	67,0	87,4
da	22.800,01	a	22.900,00	66,8	87,1
da	22.900,01	a	23.000,00	66,6	86,8
da	23.000,01	a	23.100,00	66,3	86,6

LIVELLI DI ISEE				**IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE**	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
da	23.100,01	a	23.200,00	66,1	86,3
da	23.200,01	a	23.300,00	65,9	86,0
da	23.300,01	a	23.400,00	65,7	85,7
da	23.400,01	a	23.500,00	65,5	85,4
da	23.500,01	a	23.600,00	65,3	85,2
da	23.600,01	a	23.700,00	65,1	84,9
da	23.700,01	a	23.800,00	64,8	84,6
da	23.800,01	a	23.900,00	64,6	84,4
da	23.900,01	a	24.000,00	64,4	84,1
da	24.000,01	a	24.100,00	64,2	83,8
da	24.100,01	a	24.200,00	64,0	83,5
da	24.200,01	a	24.300,00	63,8	83,3
da	24.300,01	a	24.400,00	63,5	83,0
da	24.400,01	a	24.500,00	63,3	82,7
da	24.500,01	a	24.600,00	63,1	82,4
da	24.600,01	a	24.700,00	62,9	82,1
da	24.700,01	a	24.800,00	62,7	81,9
da	24.800,01	a	24.900,00	62,5	81,6
da	24.900,01	a	25.000,00	62,3	81,3
da	25.000,01	a	25.100,00	62,0	81,1
da	25.100,01	a	25.200,00	61,8	80,8
da	25.200,01	a	25.300,00	61,6	80,5
da	25.300,01	a	25.400,00	61,4	80,2
da	25.400,01	a	25.500,00	61,2	79,9
da	25.500,01	a	25.600,00	61,0	79,7
da	25.600,01	a	25.700,00	60,8	79,4
da	25.700,01	a	25.800,00	60,5	79,1
da	25.800,01	a	25.900,00	60,3	78,8
da	25.900,01	a	26.000,00	60,1	78,6
da	26.000,01	a	26.100,00	59,9	78,3
da	26.100,01	a	26.200,00	59,7	78,0
da	26.200,01	a	26.300,00	59,4	77,8
da	26.300,01	a	26.400,00	59,3	77,5
da	26.400,01	a	26.500,00	59,0	77,2
da	26.500,01	a	26.600,00	58,8	76,9
da	26.600,01	a	26.700,00	58,6	76,6
da	26.700,01	a	26.800,00	58,4	76,4
da	26.800,01	a	26.900,00	58,2	76,1
da	26.900,01	a	27.000,00	57,9	75,8
da	27.000,01	a	27.100,00	57,8	75,5
da	27.100,01	a	27.200,00	57,5	75,3
da	27.200,01	a	27.300,00	57,3	75,0
da	27.300,01	a	27.400,00	57,1	74,7

LIVELLI DI ISEE				**IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE**	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
da	27.400,01	a	27.500,00	56,9	74,4
da	27.500,01	a	27.600,00	56,7	74,2
da	27.600,01	a	27.700,00	56,4	73,9
da	27.700,01	a	27.800,00	56,3	73,6
da	27.800,01	a	27.900,00	56,0	73,3
da	27.900,01	a	28.000,00	55,8	73,1
da	28.000,01	a	28.100,00	55,6	72,8
da	28.100,01	a	28.200,00	55,3	72,5
da	28.200,01	a	28.300,00	55,2	72,2
da	28.300,01	a	28.400,00	54,9	71,9
da	28.400,01	a	28.500,00	54,8	71,7
da	28.500,01	a	28.600,00	54,5	71,4
da	28.600,01	a	28.700,00	54,3	71,1
da	28.700,01	a	28.800,00	54,1	70,9
da	28.800,01	a	28.900,00	53,8	70,6
da	28.900,01	a	29.000,00	53,7	70,3
da	29.000,01	a	29.100,00	53,4	70,0
da	29.100,01	a	29.200,00	53,3	69,8
da	29.200,01	a	29.300,00	53,0	69,5
da	29.300,01	a	29.400,00	52,8	69,2
da	29.400,01	a	29.500,00	52,6	68,9
da	29.500,01	a	29.600,00	52,3	68,6
da	29.600,01	a	29.700,00	52,2	68,4
da	29.700,01	a	29.800,00	51,9	68,1
da	29.800,01	a	29.900,00	51,8	67,8
da	29.900,01	a	30.000,00	51,5	67,6
da	30.000,01	a	30.100,00	51,3	67,3
da	30.100,01	a	30.200,00	51,1	67,0
da	30.200,01	a	30.300,00	50,8	66,7
da	30.300,01	a	30.400,00	50,7	66,4
da	30.400,01	a	30.500,00	50,4	66,2
da	30.500,01	a	30.600,00	50,3	65,9
da	30.600,01	a	30.700,00	50,0	65,6
da	30.700,01	a	30.800,00	49,8	65,3
da	30.800,01	a	30.900,00	49,6	65,1
da	30.900,01	a	31.000,00	49,3	64,8
da	31.000,01	a	31.100,00	49,2	64,5
da	31.100,01	a	31.200,00	48,9	64,3
da	31.200,01	a	31.300,00	48,7	64,0
da	31.300,01	a	31.400,00	48,5	63,7
da	31.400,01	a	31.500,00	48,3	63,4
da	31.500,01	a	31.600,00	48,1	63,1
da	31.600,01	a	31.700,00	47,8	62,9

LIVELLI DI ISEE				**IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE**	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
da	31.700,01	a	31.800,00	47,7	62,6
da	31.800,01	a	31.900,00	47,4	62,3
da	31.900,01	a	32.000,00	47,2	62,0
da	32.000,01	a	32.100,00	47,0	61,8
da	32.100,01	a	32.200,00	46,8	61,5
da	32.200,01	a	32.300,00	46,6	61,2
da	32.300,01	a	32.400,00	46,3	60,9
da	32.400,01	a	32.500,00	46,2	60,7
da	32.500,01	a	32.600,00	45,9	60,4
da	32.600,01	a	32.700,00	45,7	60,1
da	32.700,01	a	32.800,00	45,5	59,8
da	32.800,01	a	32.900,00	45,3	59,6
da	32.900,01	a	33.000,00	45,1	59,3
da	33.000,01	a	33.100,00	44,8	59,0
da	33.100,01	a	33.200,00	44,6	58,7
da	33.200,01	a	33.300,00	44,4	58,5
da	33.300,01	a	33.400,00	44,2	58,2
da	33.400,01	a	33.500,00	44,0	57,9
da	33.500,01	a	33.600,00	43,8	57,6
da	33.600,01	a	33.700,00	43,6	57,4
da	33.700,01	a	33.800,00	43,3	57,1
da	33.800,01	a	33.900,00	43,1	56,8
da	33.900,01	a	34.000,00	42,9	56,5
da	34.000,01	a	34.100,00	42,7	56,3
da	34.100,01	a	34.200,00	42,5	56,0
da	34.200,01	a	34.300,00	42,3	55,7
da	34.300,01	a	34.400,00	42,0	55,4
da	34.400,01	a	34.500,00	41,8	55,1
da	34.500,01	a	34.600,00	41,6	54,9
da	34.600,01	a	34.700,00	41,4	54,6
da	34.700,01	a	34.800,00	41,2	54,3
da	34.800,01	a	34.900,00	41,0	54,1
da	34.900,01	a	35.000,00	40,8	53,8
da	35.000,01	a	35.100,00	40,5	53,5
da	35.100,01	a	35.200,00	40,3	53,2
da	35.200,01	a	35.300,00	40,1	52,9
da	35.300,01	a	35.400,00	39,9	52,7
da	35.400,01	a	35.500,00	39,7	52,4
da	35.500,01	a	35.600,00	39,5	52,1
da	35.600,01	a	35.700,00	39,3	51,8
da	35.700,01	a	35.800,00	39,0	51,6
da	35.800,01	a	35.900,00	38,8	51,3
da	35.900,01	a	36.000,00	38,6	51,0

LIVELLI DI ISEE				**IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE**	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
da	36.000,01	a	36.100,00	38,4	50,8
da	36.100,01	a	36.200,00	38,2	50,5
da	36.200,01	a	36.300,00	37,9	50,2
da	36.300,01	a	36.400,00	37,8	49,9
da	36.400,01	a	36.500,00	37,5	49,6
da	36.500,01	a	36.600,00	37,3	49,4
da	36.600,01	a	36.700,00	37,1	49,1
da	36.700,01	a	36.800,00	36,9	48,8
da	36.800,01	a	36.900,00	36,7	48,5
da	36.900,01	a	37.000,00	36,4	48,3
da	37.000,01	a	37.100,00	36,3	48,0
da	37.100,01	a	37.200,00	36,0	47,7
da	37.200,01	a	37.300,00	35,8	47,4
da	37.300,01	a	37.400,00	35,6	47,2
da	37.400,01	a	37.500,00	35,4	46,9
da	37.500,01	a	37.600,00	35,2	46,6
da	37.600,01	a	37.700,00	34,9	46,3
da	37.700,01	a	37.800,00	34,8	46,1
da	37.800,01	a	37.900,00	34,5	45,8
da	37.900,01	a	38.000,00	34,3	45,5
da	38.000,01	a	38.100,00	34,1	45,2
da	38.100,01	a	38.200,00	33,8	45,0
da	38.200,01	a	38.300,00	33,7	44,7
da	38.300,01	a	38.400,00	33,4	44,4
da	38.400,01	a	38.500,00	33,3	44,1
da	38.500,01	a	38.600,00	33,0	43,9
da	38.600,01	a	38.700,00	32,8	43,6
da	38.700,01	a	38.800,00	32,6	43,3
da	38.800,01	a	38.900,00	32,3	43,0
da	38.900,01	a	39.000,00	32,2	42,8
da	39.000,01	a	39.100,00	31,9	42,5
da	39.100,01	a	39.200,00	31,8	42,2
da	39.200,01	a	39.300,00	31,5	41,9
da	39.300,01	a	39.400,00	31,3	41,7
da	39.400,01	a	39.500,00	31,1	41,4
da	39.500,01	a	39.600,00	30,8	41,1
da	39.600,01	a	39.700,00	30,7	40,8
da	39.700,01	a	39.800,00	30,4	40,6
da	39.800,01	a	39.900,00	30,3	40,3
da	39.900,01	a	40.000,00	30,0	40,0
da	40.000,01	a	40.100,00	30,0	40,0
da	40.100,01	a	40.200,00	30,0	40,0
da	40.200,01	a	40.300,00	30,0	40,0

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
da	40.300,01	a	40.400,00	30,0	40,0
da	40.400,01	a	40.500,00	30,0	40,0
da	40.500,01	a	40.600,00	30,0	40,0
da	40.600,01	a	40.700,00	30,0	40,0
da	40.700,01	a	40.800,00	30,0	40,0
da	40.800,01	a	40.900,00	30,0	40,0
da	40.900,01	a	41.000,00	30,0	40,0
da	41.000,01	a	41.100,00	30,0	40,0
da	41.100,01	a	41.200,00	30,0	40,0
da	41.200,01	a	41.300,00	30,0	40,0
da	41.300,01	a	41.400,00	30,0	40,0
da	41.400,01	a	41.500,00	30,0	40,0
da	41.500,01	a	41.600,00	30,0	40,0
da	41.600,01	a	41.700,00	30,0	40,0
da	41.700,01	a	41.800,00	30,0	40,0
da	41.800,01	a	41.900,00	30,0	40,0
da	41.900,01	a	42.000,00	30,0	40,0
da	42.000,01	a	42.100,00	30,0	40,0
da	42.100,01	a	42.200,00	30,0	40,0
da	42.200,01	a	42.300,00	30,0	40,0
da	42.300,01	a	42.400,00	30,0	40,0
da	42.400,01	a	42.500,00	30,0	40,0
da	42.500,01	a	42.600,00	30,0	40,0
da	42.600,01	a	42.700,00	30,0	40,0
da	42.700,01	a	42.800,00	30,0	40,0
da	42.800,01	a	42.900,00	30,0	40,0
da	42.900,01	a	43.000,00	30,0	40,0
da	43.000,01	a	43.100,00	30,0	40,0
da	43.100,01	a	43.200,00	30,0	40,0
da	43.200,01	a	43.300,00	30,0	40,0
da	43.300,01	a	43.400,00	30,0	40,0
da	43.400,01	a	43.500,00	30,0	40,0
da	43.500,01	a	43.600,00	30,0	40,0
da	43.600,01	a	43.700,00	30,0	40,0
da	43.700,01	a	43.800,00	30,0	40,0
da	43.800,01	a	43.900,00	30,0	40,0
da	43.900,01	a	44.000,00	30,0	40,0
da	44.000,01	a	44.100,00	30,0	40,0
da	44.100,01	a	44.200,00	30,0	40,0
da	44.200,01	a	44.300,00	30,0	40,0
da	44.300,01	a	44.400,00	30,0	40,0
da	44.400,01	a	44.500,00	30,0	40,0
da	44.500,01	a	44.600,00	30,0	40,0

LIVELLI DI ISEE				**IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE**	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
da	44.600,01	a	44.700,00	30,0	40,0
da	44.700,01	a	44.800,00	30,0	40,0
da	44.800,01	a	44.900,00	30,0	40,0
da	44.900,01	a	45.000,00	30,0	40,0
da	45.000,01	a	45.100,00	30,0	40,0
da	45.100,01	a	45.200,00	30,0	40,0
da	45.200,01	a	45.300,00	30,0	40,0
da	45.300,01	a	45.400,00	30,0	40,0
da	45.400,01	a	45.500,00	30,0	40,0
da	45.500,01	a	45.600,00	30,0	40,0
da	45.600,01	a	45.700,00	30,0	40,0
da	45.700,01	a	45.800,00	30,0	40,0
da	45.800,01	a	45.900,00	30,0	40,0
da	45.900,01	a	46.000,00	30,0	40,0
da	46.000,01	a	46.100,00	30,0	40,0
da	46.100,01	a	46.200,00	30,0	40,0
da	46.200,01	a	46.300,00	30,0	40,0
da	46.300,01	a	46.400,00	30,0	40,0
da	46.400,01	a	46.500,00	30,0	40,0
da	46.500,01	a	46.600,00	30,0	40,0
da	46.600,01	a	46.700,00	30,0	40,0
da	46.700,01	a	46.800,00	30,0	40,0
da	46.800,01	a	46.900,00	30,0	40,0
da	46.900,01	a	47.000,00	30,0	40,0
da	47.000,01	a	47.100,00	30,0	40,0
da	47.100,01	a	47.200,00	30,0	40,0
da	47.200,01	a	47.300,00	30,0	40,0
da	47.300,01	a	47.400,00	30,0	40,0
da	47.400,01	a	47.500,00	30,0	40,0
da	47.500,01	a	47.600,00	30,0	40,0
da	47.600,01	a	47.700,00	30,0	40,0
da	47.700,01	a	47.800,00	30,0	40,0
da	47.800,01	a	47.900,00	30,0	40,0
da	47.900,01	a	48.000,00	30,0	40,0
da	48.000,01	a	48.100,00	30,0	40,0
da	48.100,01	a	48.200,00	30,0	40,0
da	48.200,01	a	48.300,00	30,0	40,0
da	48.300,01	a	48.400,00	30,0	40,0
da	48.400,01	a	48.500,00	30,0	40,0
da	48.500,01	a	48.600,00	30,0	40,0
da	48.600,01	a	48.700,00	30,0	40,0
da	48.700,01	a	48.800,00	30,0	40,0
da	48.800,01	a	48.900,00	30,0	40,0

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minori***
da	48.900,01	a	49.000,00	30,0	40,0
da	49.000,01	a	49.100,00	30,0	40,0
da	49.100,01	a	49.200,00	30,0	40,0
da	49.200,01	a	49.300,00	30,0	40,0
da	49.300,01	a	49.400,00	30,0	40,0
da	49.400,01	a	49.500,00	30,0	40,0
da	49.500,01	a	49.600,00	30,0	40,0
da	49.600,01	a	49.700,00	30,0	40,0
da	49.700,01	a	49.800,00	30,0	40,0
da	49.800,01	a	49.900,00	30,0	40,0
da	49.900,01	a	50.000,00	30,0	40,0
da	50.000,01			0,0	0,0

21G00090

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2021.

Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Alsager dott. Mohammad J. H.;

Bagla sig. Deepak;

Mariano avv. Maurizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

21A03404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2021.

Conferimento dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Alsabah Sceicca Intisar Salem Ali;
Barber sig. Lionel;
D'Arrò sig. Filippo;
Ferrer López avv. Alejandro Guillermo;
Fini sig. Antonio;
Fisichella S.E. Rev.Ma Salvatore (Rino);
Jimi Onor. Hanako;
Muñoz Wells avv. Jorge;
Ong dott.ssa Michelle;
Salter dott.ssa Rebecca;
Sedykh ing.dott. Anatoly Mikhaylovich;
Stagnitti sig.ra Mariangela;
Vongkusolkit dott. Isara;
Worner prof. dott. Johann Dietrich;
Zhang Maestro Jiemin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

21A03405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2021.

Conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Alsabah Sceicca prof. Rasha Humoud Jaber;
Boussad dott.ssa Wassila;
Brodski Maestro Wadim;
Bucchieri sig.ra Lucia;
Çelik prof.ssa Ayse Betül;
Cheng Chi-Kong dott. Adrian;
Cristaudi sig. Salvatore;
da Rin Pagnetto direttore Silvia;
De Angelis suor Giuseppina (Pina);
Dezerega cons.gen.onor. Franco;
Khaja sig. Faisal H H A;
Leone dott. Douglas Mauro;
Schuettler prof. dott. Juergen;
Tichy Luger sig.ra Ingeborg;
Trotsenko dott. Roman Viktorovich;
Yifrashewa pianista Girma;
Zanelli Roman vice amm. a.r. Viktor.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

21A03406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2021.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Akopyan dott.ssa Iveta Robertovna;
Al Rahbi s.e. Talal Bin Sulaiman;
Aloy dott.ssa Patricia;
Alptekin dott.ssa Fecir;
Amor avv. Ángel Armando Alejandro;
Angelini v.cons.onor. Danilo
Annoni sig. Gian Luigi;
Antich Vallmitjana, isp. capo Jaume;
Arabia dott.ssa Anna-Maria;
Ashkanani prof. Hasan J A R;
Bannikova prof.ssa Olena;
Bazzoni dott. Paolo;
Belay sig. Melaku;
Berto prof. Filippo;
Bertoli sig. Marco Roberto;
Bidone dott.ssa Susanna;
Bonati dott.ssa Sara;
Bracco prof.ssa Micaela Giuseppina Maura;
Braghetto ing.Oscar;
Carcuro dott. Pedro;
Casati sig. Emilio;
Cascelli prof. Antonio;
Cesenni dott. Enrico;
Cianci dott. Bruno;
Ciano sig. Vincenzo;
Collina prof.ssa Patrizia;
Confessore dott. Fernando Ezequiel;
Corva dott. Marin;
Cotter dott.ssa Suzanne;
D'Agostino arch. Ferdinando;
Dalbosco sig. Franco;
Dalmasso dott. Raffaele;
De Carli dott. Paolo;
De Sanctis dott. Vittorio;
Di Consiglio sig.ra Clelia;
Di Martino avv. Vincenzo;
El Khoury dott. Sarkis;
Fabbrini prof. Federico;
Faccio prof. Daniele Franco Angelo;
Fair sig. Jason;
Ferrazzani cons. giur. Marco;
Ferrazzini sig. Agostino;
Firenze sig.ra Alice;
Flores sig.ra Mabel;
Gaggiato cons. onor. Roger;
Galbinati prof. Cristiano;
Marcia Banegas Maestro Cristina Dinorah;
Gemelli prof. Benedino;
Gerbino sig. Salvatore;
Giordano avv.ssa Germana;
Giudice dott. Rosario;
Grabski prof. Józef;
Guglielmin sig. Denny Antonio;
Hani dott. Nizar;
Illes dott.ssa Annemarie;
Kocourek avv. Todd G.
Kolovskij ing. Zakhar Mikhailovich;
Kravos sig.ra Susan;
La Palma gen. Javier Alberto;
Lepanto sig. Giovanni;
Li dott. Yan;
Lucatello dott. Simone;
Lungescu dott.ssa Oana;
Manasherov dott. Tamaz Omarovich;
Mariani dott. Matteo;
Marini dott.ssa Tiziana;
Martinez Duarte commissario Antonio Jesus;
Maselli sig.Frank Michael;
Matarazzo dott. Enrico;
Mazza rev. padre Daniele;
Mbengue prof.ssa Adama;
Memoli cons. onor. Marcello;
Micheletti cons. onor. Alessandro;
Morais Cunha avv. Lucimar;
Morandi prof. Claudio;
Naranjo Alcaide rev. padre Jorge Carlos;
Neitivanich magistrato Watchara;
Nessim prof. Gilbert;
Ngom dott.ssa Mame Ndella;

Orsini dott.ssa Floria;
Ozgener dott. Mahmut;
Palandra dott.ssa Maria;
Palma dott. Gabriele;
Pascale dott. Juan Miguel;
Perazzoni dir. pol. fed. Franco;
Perez Santarcieri prof.ssa Maria Emilia;
Peyrè sig. Alberto Natale;
Preve avv. Mariano;
Provenzano sig. Claudio;
Quarta dott. Mario;
Ragni preside Luigi;
Roberts dott. Paul:
Robustelli dott. Lorenzo;
Romano sig. Massimo;
Rosenberg dott. Marius;
Rugova prof.ssa Lindita;
Sanfilippo avv.ssa Elena;
Sanna sig. Mauro;
Santoni Rugiu dott. Francesco;
Santoro maestro Francesco;
Saponaro ing. Antonio;
Schaumann dott. Dani;
Sciucca prof.ssa Melita;
Severis dott.ssa Rita;
Soe ing. Myint;
Somaiya sig. Samir Shantilal;
Spera prof.ssa Rosaria Carina;
Supino M° del lavoro Carmine;
Sztorchain prof.ssa Blima;
Terzi dott.ssa Lucrezia;
Turnaturi ing. Sebastiano;
Urgant dott. Ivan Andreevic;
Varone sig. Italina;
Veltri prof.dott. Giuseppe;
Vigliotti sig. Pasquale;
Vincelli maestro Egidio;
Youn arch Jae Won;
Zanella sig.ra Patrizia;
Zhou prof.ssa Ting;
Zivieri corr.cons. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

21A03407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,60% con godimento 1° febbraio 2021 e scadenza 1°agosto 2031, sesta e settima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per

l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69 e come previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.000 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 16 febbraio, 30 marzo e 29 aprile 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,60% con godimento 1° febbraio 2021 e scadenza 1° agosto 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sesta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,60%, avente godimento 1° febbraio 2021 e scadenza 1° agosto 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,60%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2021 e l'ultima il 1° agosto 2031.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 maggio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari allo 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della settima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del decreto di massima, così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 maggio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventi giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,60% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A03449

DECRETO 28 maggio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° aprile 2026, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, e come previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.000 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 30 marzo e 29 aprile 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° aprile 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° aprile 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 maggio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 maggio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al

capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A03450

DECRETO 28 maggio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42 comma 2, del decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69 e come previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.000 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 27 novembre 2020, nonché 27 gennaio, 30 marzo e 29 aprile 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,50%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

Poiché il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto ha dato luogo a valori negativi, la seconda cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 18, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 maggio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2021, al prezzo di aggiudicazione e con dietimi di interesse lordi per quarantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2021, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21E03451

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 7 gennaio 2021.

Recepimento dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156, per la rimodulazione dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di

istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»:

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, dell'8 gennaio 2018, di «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze» di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, n. 399, recante «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale», reso ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018, n. 427, di recepimento dell'accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato regioni del 10 maggio 2018, Rep. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 24 maggio 2018, n. 92, «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, Rep. Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, ed in particolare il punto 7;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento del suddetto accordo;

Decreta:

Articolo unico

Con il presente decreto è recepito l'accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156, per la rimodulazione dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018 recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Roma, 7 gennaio 2021

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 190

21A03410

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Pescara, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», per l'Ufficio del giudice di pace di Pescara, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pescara;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescara.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2021

La Ministra: CARTABIA

21A03401

DECRETO 10 maggio 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 mar-

zo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Grosseto, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Grosseto, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Grosseto;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», presso l'Ufficio del giudice di pace di Grosseto.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2021

La Ministra: CARTABIA

21A03402

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 15 aprile 2021.

Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Visto l'accordo di Parigi sul clima raggiunto all'esito della XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (CoP21, Parigi dicembre 2015) e in particolare l'art. 7 che promuove l'adattamento come aspetto fondamentale delle politiche relative ai cambiamenti climatici e tal fine prevede, in particolare, l'impegno di «ogni parte in processi di pianificazione e nell'attuazione delle azioni di adattamento»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE;

Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Vista la direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814;

Viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2013 «strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e in particolare che gli impatti dei cambiamenti climatici come le alluvioni, siccità, le ondate di calore, l'innalzamento del livello del mare e le erosioni, possono variare considerevolmente nei vari territori e località di tutta Europa, e, pertanto, la maggior parte delle misure di adattamento dovrà essere definita a livello nazionale, regionale e locale, oltre che transfrontaliero, nonché basata sulle migliori conoscenze e pratiche disponibili e sulle condizioni specifiche degli Stati membri;

Vista la comunicazione del 24 febbraio 2021 COM(2021) 82 *final* della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni avente ad oggetto «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'art. 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 229 del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 di attuazione della direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva n. 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) n. 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sopra citato, che prevede tra l'altro la possibilità di finanziare iniziative per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato ridenominato Ministero della transizione ecologica e sono state definite le relative funzioni e i relativi compiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2020, di conferimento alla dott.ssa Giusy Lombardi dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, registrato dalla Corte dei conti il 19 febbraio 2020, reg. 1, fog. 498;

Visto il decreto ministeriale n. 19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023», in coerenza con le note integrative a legge di bilancio 2021-2023;

Vista la direttiva generale recante indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2021, approvata con decreto ministeriale n. 37 del 25 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2021, al n. 782;

Richiamata la direttiva dipartimentale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e recante gli indirizzi generali per l'azione amministrativa delle Direzioni generali per l'anno 2021, adottata con decreto del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) n. 9 del 25 febbraio 2021, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 59 in data 15 marzo 2021;

Visto il decreto direttoriale del 16 giugno 2015, n. 86 di approvazione del documento «Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici»;

Considerato che con DRGS n. 248755, emanato in attuazione dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo n. 30/2013 e del D.I. del 31 dicembre 2020, vengono assegnati, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 8421 denominato «Programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, euro 15.874.411,90 sull'esercizio finanziario 2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario 2022 ed euro 23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto istituisce il «Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano».

2. Il programma è finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui all'allegato 1, parte I e II del presente decreto.

3. Il presente decreto stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande per il finanziamento degli interventi nell'ambito del programma di cui al comma 1.

Art. 2.

Destinatari del programma di finanziamento

1. I destinatari del programma di cui all'art. 1 sono i comuni con popolazione uguale o superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai dati ISTAT riferiti all'anno 2019.

2. L'entità della popolazione di cui al precedente comma è determinata secondo i criteri previsti dall'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3.

Finanziamento del programma e criteri di ripartizione

1. L'onere derivante dall'attuazione del programma è fissato nel limite massimo di euro 79.372.058,00 a cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, stanziate sul capitolo 8421 denominato «Programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano» dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e pari a euro 15.874.412,00 sull'esercizio finanziario 2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario 2022 ed euro 23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione al numero di residenti dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, per unità di superficie, risultanti dai dati ISTAT riferiti all'anno 2019, secondo i seguenti criteri:

a. nella misura del 40 per cento in favore dei comuni capoluogo delle città metropolitane;

b. nella misura del 30 per cento in favore degli altri comuni con popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti;

c. nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 60.000 abitanti.

3. I comuni di cui all'art. 1, comma 2 ed il riparto delle risorse ai sensi del precedente comma sono riportati nell'allegato 2.

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza di finanziamento

1. I comuni di cui all'art. 2, comma 1 presentano istanza di finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, al Ministero della transizione ecologica trasmettendo la seguente documentazione:

a) domanda di finanziamento firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune istante con l'indicazione del dirigente responsabile dell'ufficio competente e i relativi recapiti istituzionali;

b) una scheda progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad una o più tipologie di interventi di cui all'allegato 1, parte I e II, che rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo allegato, redatto esclusivamente sulla base dell'apposito modulo di cui all'allegato 3 e debitamente compilato in tutte le sue parti;

c) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente alla scheda progetto riepilogativa degli interventi;

d) la rappresentazione cartografica a scala adeguata della localizzazione degli interventi inseriti nella S.P.;

e) l'attestazione del dirigente responsabile dell'ufficio competente che il comune istante non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli interventi descritti nella S.P.;

f) la dichiarazione del dirigente responsabile dell'ufficio competente che attesta la coerenza della S.P. con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore.

2. I comuni di cui all'art. 2, comma 1, possono presentare una sola S.P. che includa uno o più tipologie di intervento di cui all'allegato 1, parte I e II.

3. La documentazione di cui al precedente comma 1 è trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata - pec all'indirizzo: adattamentoclimatico@pec.minambiente.it entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il campo «Oggetto» della pec di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: «Programma sperimentale di interventi di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano».

5. È consentito trasmettere più pec relative a un'unica domanda, fino a un massimo di cinque. In tal caso, di seguito alla dicitura di cui al precedente comma 4, le singole pec inviate devono riportare nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale degli invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3 di 5», «4 di 5», «5 di 5»). Ciascuna pec deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte.

6. In caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto di cui all'art. 2, comma 1, è considerata ammissibile solo l'ultima domanda pervenuta in ordine temporale e comunque entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Nell'ambito di ciascuna scheda progetto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) spese tecniche documentate risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) costi del personale dipendente del comune relativi alle spese di cui alla precedente lettera *a)* se documentati da lettere di incarico con l'indicazione delle attività previste nel progetto e del compenso omnicomprensivo attribuito, e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

c) spese per la realizzazione degli interventi *green/blue* di cui alla parte I dell'allegato 1 per un importo non inferiore al 50% del finanziamento;

d) spese per la realizzazione degli interventi *grey* di cui alla parte II dell'allegato 1 per un importo non superiore al 30% del finanziamento;

e) spese per misure *soft* di rafforzamento della capacità adattiva di cui alla parte III, dell'allegato 1, per un importo non superiore al 20% del finanziamento.

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilità.

Art. 6.

Tavolo di monitoraggio

1. È istituito presso la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica il Tavolo di monitoraggio per l'attuazione del programma di cui all'art. 1.

2. Il Tavolo di monitoraggio è costituito da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante, con funzioni di presidente, della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica con il compito di:

a) verificare e valutare la scheda progetto di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* presentata dai comuni istanti e redigere l'elenco delle schede progetto ammissibili a finanziamento;

b) supportare la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria nella verifica e nella valutazione della documentazione presentata dai comuni beneficiari, anche ai fini di una eventuale proroga di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*;

c) monitorare l'avanzamento del programma di interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto;

d) promuovere azioni di coordinamento con le altre forme di finanziamento e supporto alle politiche di adattamento climatico.

3. La partecipazione ai lavori del Tavolo di monitoraggio è a titolo gratuito, non prevede compensi, né rimborso spese e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Tavolo di monitoraggio, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, si avvale di un gruppo di lavoro istituito presso la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria.

Art. 7.

Approvazione delle schede progetto e trasferimento delle risorse

1. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, sulla base dell'attività svolta dal Tavolo di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*, notifica ai comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione delle istanze, l'ammissione a finanziamento e può richiedere ai comuni istanti la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni documentali. A tal fine, la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria assegna un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni dall'invio della richiesta, per provvedere agli adempimenti richiesti ed entro i successivi trenta giorni notifica ai comuni l'ammissione a finanziamento. La mancata integrazione documentale comporta la decadenza della domanda di cui all'art. 4.

2. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, con distinti decreti direttoriali, trasferisce ai comuni beneficiari, sui relativi conti di Tesoreria, le seguenti quote di finanziamento attribuito:

a) una prima quota pari al 20%, a titolo di anticipazione, a seguito della notifica di cui al comma 1;

b) una seconda quota pari al 50% del finanziamento attribuito, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle attività pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera *a)*, trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2022, secondo le modalità che saranno comunicate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica;

c) il saldo finale del finanziamento attribuito, al netto di eventuali economie, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti anche la conclusione del progetto, trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2023, secondo le modalità che saranno comunicate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica.

Art. 8.

Modalità di rendicontazione degli interventi

1. Possono essere rendicontate soltanto, se opportunamente documentate, le spese ammissibili riportate all'art. 5.

2. Ai fini del trasferimento delle quote di finanziamento di cui all'art. 7, comma 2, lettere *b)* e *c)* il rappresentante legale o il funzionario delegato del comune beneficiario provvede a trasmettere, secondo le modalità che saranno comunicate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica la richiesta di trasferimento allegando la seguente documentazione:

dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, attestante lo stato di avanzamento contabile della scheda progetto;

documentazione amministrativo-contabile (provvedimenti di impegno, fatture e/o altra documentazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*), determinazioni dirigenziali di liquidazione e relative quietanze di pagamento che riportino nella causale i riferimenti alla scheda progetto ammessa a finanziamento;

dichiarazioni rese dal Responsabile unico del procedimento (RUP) e dal direttore dei lavori, prodotte tramite uno specifico schema predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, attestanti la conformità degli interventi svolti rispetto alla scheda progetto approvata e l'avvenuta osservanza della normativa vigente

sulla tracciabilità dei flussi finanziari e della disciplina nazionale e comunitaria in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture;

documentazione fotografica dimostrativa dello stato di realizzazione degli interventi previsti;

documentazione attestante l'avanzamento dell'attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;

relazione quali-quantitativa degli impatti, degli elementi esposti e della vulnerabilità ai cambiamenti climatici tenuto conto del *set* di indicatori riportati nella scheda progetto;

dichiarazione di rinuncia della quota di finanziamento non rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo inferiore al 100% del costo complessivo.

Art. 9.

Durata degli interventi e proposte di modifica

1. Gli interventi contenuti nella scheda progetto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, possono avere una durata massima di ventiquattro mesi a partire dall'erogazione dell'anticipazione, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*.

2. Le proposte di modifica della scheda progetto, ammesse solo per aspetti non sostanziali e non tecnicamente rilevanti, possono essere richieste da parte dei comuni beneficiari almeno sessanta giorni prima della scadenza di cui al precedente comma 1, nei casi:

a) disciplinati dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia»;

b) di assestamenti contabili tra le voci di costo previste dagli interventi;

c) di necessità di proroga per la conclusione degli interventi, previa presentazione di motivata istanza alla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e per un massimo di ulteriori dodici mesi.

3. Le proposte di modifica della scheda progetto, di cui al precedente comma 2, sono presentate dal comune beneficiario alla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, secondo le modalità che saranno comunicate dalla medesima Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria con la seguente documentazione:

a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune beneficiario;

b) scheda progetto redatta sulla base dell'apposito modulo predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica (allegato 3).

4. Le proposte di modifica della scheda progetto di cui al comma 2 sono autorizzate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica a seguito di positiva valutazione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3.

Art. 10.

Revoca totale o parziale del finanziamento

1. Qualora si ravvisi la presenza di criticità nell'esecuzione degli interventi da parte dei comuni beneficiari, la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica avvia un procedimento istruttorio, dandone tempestiva comunicazione al rappresentante legale del comune beneficiario che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, invia i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione richiesta.

2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio di cui al comma 1, la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica può disporre la revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi, anche tenendo conto delle risorse già trasferite, se è accertato il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) mancata o parziale esecuzione degli interventi entro il termine di ventiquattro mesi dalla erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 9, comma 2, ovvero nel maggior termine previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *c)* in caso di eventuale proroga;

b) difformità tra gli interventi realizzati e quelli previsti nella scheda progetto approvata;

c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento;

d) richiesta, da parte del rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune beneficiario, di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile degli interventi inferiore al 100% del costo complessivo degli interventi previsti dalla scheda progetto.

3. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, sono versate dal comune beneficiario in apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i cui estremi sono comunicati dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e restano acquisite definitivamente all'erario.

Art. 11.

Divulgazione dei risultati

1. Il Ministero della transizione ecologica può divulgare i risultati conseguiti per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda progetto, attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli obiettivi, gli interventi realizzati, i benefici ambientali conseguiti, il costo totale e il finanziamento concesso.

2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati conseguiti con gli interventi finanziati nell'ambito del presente programma.

3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative concernenti gli interventi finanziati devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero della transizione ecologica.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali e norme finali

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e nei limiti strettamente inerenti alla realizzazione degli scopi specifici di cui al presente decreto.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1411

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto con i relativi allegati è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica all'indirizzo internet: https://www.minambiente.it/pagina/adattamento-climatico

21A03373

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2021.

Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni (legge finanziaria 2004);

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, l'art. 7-*bis*, che ha sostituito il capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10-*quater* del medesimo decreto legislativo e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal citato capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007 di modifica del decreto 28 dicembre 2006, concernente «Trasferimento delle risorse per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 18 gennaio 2016 recante «Misure in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale», emanato in attuazione dell'art. 10-*ter*, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 28 febbraio 2018 di modifica del decreto 18 gennaio 2016 per adeguarlo alle disposizioni di legge intervenute;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» ed in particolare, l'art. 43-*quater*, comma 1, che al fine di contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, ha modificato l'art. 10, com-

ma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo che in tutto il territorio nazionale, in alternativa ai mutui agevolati, possa essere concesso un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile;

Considerato che l'art. 43-*quater*, comma 2, del summenzionato decreto-legge, stabilisce che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano dettate le misure di attuazione del medesimo articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'art. 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

Ritenuto opportuno, anche in un'ottica di semplificazione, adeguare il citato decreto del 18 gennaio 2016, modificato dal decreto del 28 febbraio 2018, alle nuove disposizioni di legge, adottando un testo unico;

Vista la nota prot. n. 2556 dell'8 febbraio 2021 che comunica l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze all'ulteriore corso del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare;

b) «Regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

c) «Decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento.

Art. 2.

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo si applicano:

a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

2) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;

5) avere sede operativa nel territorio nazionale;

b) alle microimprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *a)*, punti 2, 3 e 5 da almeno due anni.

La maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione di cui al comma 1, lettera *a)*, punto 3, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni.

2. L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.

3. Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

4. Alla data di presentazione della domanda e per i cinque anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto legislativo.

5. Le agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo non si applicano alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento e ai beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

6. Le stesse agevolazioni non possono essere concesse contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonché a quanto stabilito nei Programmi di sviluppo rurale delle regioni in cui gli investimenti devono essere effettuati.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

Art. 3.

Agevolazioni concedibili

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;

b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;

c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

3. I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Massimali di intervento

1. Le agevolazioni sono concedibili, in termini di ESL, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell'Unione europea. In particolare:

a) cinquanta per cento nelle regioni meno sviluppate, ai sensi dell'art. 2, punto (37), del regolamento;

b) quaranta per cento nelle restanti zone.

2. Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.

3. Per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, i massimali di cui al precedente comma 1 possono essere maggiorati di 20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera *a)* del regolamento.

4. Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni previste dal presente decreto possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti di intensità di aiuto previsti dal regolamento.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;

b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;

c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;

d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;

e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;

f) servizi di progettazione;

g) beni pluriennali.

2. La spesa di cui alla lettera *a)* è ammissibile nella misura del due per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del dodici per cento dell'investimento da realizzare.

3. Le spese di cui alla lettera *b)* sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria.

4. Per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare.

5. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.

6. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.

7. Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese indicate dal precedente comma 1 nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e con un massimale non superiore a 200.000 euro/beneficiario per un periodo di tre esercizi finanziari.

8. Per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;

b) impianto di piante annuali;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;

e) acquisto di animali;

9. Gli investimenti per la produzione primaria e trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

10. In materia di irrigazione, gli investimenti per la produzione primaria devono rispettare le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera *f)* del regolamento e, dal 1° gennaio 2017, gli investimenti sono ammessi solo se, nel bacino idrografico in cui avvengono, è assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, così come previsto dall'art. 9, comma 1, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione.

11. Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

12. Non saranno concessi aiuti per investimenti per impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.

13. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.

2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

4. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Art. 7.

Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda

1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10-*quater* del decreto legislativo, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.

2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonché del contributo a fondo perduto.

Art. 8.

Attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni

1. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.

2. Nei contratti sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonché i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento.

Art. 9.

Garanzie

1. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie pari all'intero importo concesso, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a:

a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;

b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al cento per cento del mutuo agevolato concesso.

2. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

Art. 10.

Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Dopo la stipula dei contratti, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l'erogazione delle quote di agevolazioni corrispondenti.

2. I SAL possono essere al massimo di cinque. Il primo SAL deve essere rendicontato entro sei mesi dalla data di stipula dei contratti.

3. Ai fini della erogazione delle agevolazioni corrispondenti a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonché le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL è subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.

4. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.

5. La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dai contratti di concessione delle agevolazioni.

6. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all'art. 4 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 11.

Vincoli sugli investimenti e sull'attività

1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.

2. L'attività di impresa prevista nel progetto finanziato deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.

3. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività di impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato.

4. I periodi di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa, purché sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attività d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento, tali periodi decorrono da quest'ultima.

5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

Art. 12.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. ISMEA ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

2. ISMEA è autorizzato a comunicare - su motivata richiesta di banche od altri intermediari finanziari - lo stato dell'ammortamento del mutuo con analitica indicazione delle rate eventualmente non adempiute dal beneficiario, con l'indicazione della data e dell'ammontare dei singoli inadempimenti.

Art. 13.

Procedura per la dichiarazione di decadenza

1. ISMEA, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai beneficiari l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i beneficiari posso presentare a ISMEA scritti difensivi redatti in carta libera, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea. ISMEA, esaminati gli eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in merito.

3. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza dalla agevolazione e la risoluzione dei contratti di concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione ai beneficiari ed avviando le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite quantificate in termini di ESL, nonché delle somme dovute per capitale, interessi ed altri oneri.

Art. 14.

Istruzioni applicative

1. ISMEA trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi di cui al presente decreto. In assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'art. 3 del regolamento.

2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento.

3. Sono abrogati i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 18 gennaio 2016 e del 28 febbraio 2018, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2016, e n. 120 del 25 maggio 2018.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2021

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

21A03409

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 maggio 2021.

Scioglimento della «Pegaso società cooperativa edilizia di abitazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 31 marzo 2021, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile, pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Pegaso società cooperativa edilizia di abitazione», con sede in Roma (codice fiscale 04074971005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Simona Canzonetta, nata a Macerata il 25 gennaio 1975 (codice fiscale CNZSMN75A65E783M), domiciliata in Roma, via Salaria n. 292.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A03400

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 maggio 2021.

Adozione del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 12, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto, altresì, l'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, con il quale è stato adottato il «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2», ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad *interim* sui gruppi *target* della vaccinazione anti SARS-COV2/COVID-19» del 10 marzo 2021»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato tecnico scientifico;

Visto il documento recante «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici», predisposto dall'Associazione esposizioni e fiere italiane;

Preso atto del parere del Comitato tecnico scientifico espresso nella seduta n. 18 del 14 maggio 2021 in merito al predetto protocollo, contenente specifiche e aggiuntive misure precauzionali;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il documento recante «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici»;

EMANANO
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, le attività fieristiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si svolgono nel rispetto del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici», che costituisce parte integrante della presente ordinanza, e, in coerenza con le raccomandazioni contenute nel verbale n. 18 del 14 maggio 2021 del Comitato tecnico scientifico, la partecipazione alle attività connesse all'organizzazione dell'evento fieristico è consentita esclusivamente a coloro che siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come integrato dall'art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2021

Il Ministro della salute: SPERANZA

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1854

Associazione Esposizioni e Fiere Italiane
Italian Exhibition & Trade Fair Association

PROTOCOLLO AEFI DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 NELLE MANIFESTAZIONI E NEGLI EVENTI FIERISTICI

Adeguamento Febbraio 2021

Via Emilia, 155
47921 Rimini - RN
Tel. +39 0541 744229
Fax +39 0541 744512
info@aefi.it

www.aefi.it

INDICE

1. PREMESSA.

AEFI – Associazione Esposizioni e Fiere Italiane – è l'Associazione rappresentativa del sistema fieristico nazionale. Raggruppa le maggiori Società ed Enti fieristici che hanno la proprietà, detengono a vario titolo e gestiscono aree appositamente dedicate allo svolgimento di attività fieristiche (c.d. Quartieri Fieristici) ed organizzano direttamente manifestazioni fieristiche ed esposizioni.

L'obiettivo del presente Protocollo di regolamentazione è quello di fornire indicazioni organizzative ed operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti fieristici, durante manifestazioni ed eventi, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Le misure indicate seguono la logica della protezione e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure dovranno essere attivate e rese operative, di volta in volta, secondo un criterio di proporzionalità, dimensionato in relazione alla tipologia degli eventi proposti e in base all'affluenza prevista.

Il rispetto della normativa nazionale e locale in materia di indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19 è premessa essenziale di questo documento.

Le Raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute e delle singole Regioni e Province autonome sono e saranno considerate punto di riferimento nell'applicazione di questi Provvedimenti e del presente Protocollo operativo Eventi-Manifestazioni in periodo di Covid-19. Revisioni dei documenti potranno essere progressivamente adottate e diffuse in relazione all'andamento della pandemia Covid-19.

I Provvedimenti delle Autorità competenti ed il presente Protocollo operativo si applicano agli eventi/manifestazioni svolti sul territorio nazionale con partecipazione di operatori nazionali ed internazionali che, all'atto dell'iscrizione/accesso, approvano obbligatoriamente il rispetto delle regole riportate nel presente protocollo attuativo.

Il presente documento tiene conto dei seguenti elementi caratterizzanti il settore fieristico:

- **Persone e business** - Il settore delle fiere e degli eventi si fonda sulla centralità dei rapporti interpersonali finalizzati alla promozione del business;
- **Ambiente sicuro e controllato** - La salute e la sicurezza delle persone è, ed è sempre stato, un valore imprescindibile dell'industria fieristica.

- In tutta Italia, ovunque si svolgano fiere accreditate, esistono solidi e consolidati standard di salute e sicurezza, e le Organizzazioni fieristiche hanno la capacità di elevarli continuamente.;
- **Controlli di sicurezza aggiuntivi** - A differenza della maggior parte degli altri tipi di grandi eventi, il formato di una manifestazione fieristica permette agli organizzatori di strutturare e guidare il pubblico in tutte le fasi della loro permanenza all'interno del quartiere fieristico - dalla preregistrazione, all'arrivo in loco e successivo ingresso, al modo in cui transitano per i diversi padiglioni espositivi, gli spazi per le riunioni e gli auditorium, così come quando usufruiscono dei servizi di catering e sanitari a loro dedicati. Le sedi espositive sono progettate appositamente per ospitare questo tipo di manifestazioni/eventi e per gestire i visitatori secondo le rigide politiche di sicurezza delle autorità nazionali e locali e gli standard di sicurezza internazionali;
- **Le fiere creano business** - Le fiere sono il punto di incontro per interi settori industriali - a livello regionale, nazionale e internazionale. Le fiere sono un percorso veloce e necessario per guidare la ripresa economica dopo COVID-19 – specialmente se si pensa alle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale di ogni economia e per le quali le manifestazioni e gli eventi face-to-face sono un canale di vendita imprescindibile. Oltre al settore industriale, le fiere contribuiscono allo sviluppo dell'intero sistema paese, con rilevante impatto anche territoriale, generando entrate per il settore dei viaggi e del turismo, così come per gli alberghi, i ristoranti, la vendita al dettaglio e i trasporti;
- **Il nostro impegno** - Per onorare questa responsabilità nei confronti dell'economia del sistema paese e dei settori industriali, il sistema fieristico è pronto a ripartire, fornendo le giuste garanzie a salvaguardia della salute pubblica

2. PRINCIPI IGIENICO-SANITARI OBBLIGATORI

Le indicazioni generali degli esperti di microbiologia e virologia confermano che qualsiasi modello organizzativo per gli eventi/manifestazioni non può prescindere da alcuni basilari ed importanti principi sanitari che rimarranno in vigore durante la fase di emergenza sanitaria epidemica Covid 19.

a) DISTANZIAMENTO SOCIALE: tutte le attività in sede fieristica garantiranno il rispetto della regola secondo cui le persone siano ad almeno UN METRO di distanza l'una dall'altra.

b) UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): mascherine chirurgiche obbligatorie per tutti e disponibilità di gel disinfettante facilmente accessibile per la disinfezione delle mani.

c) CONTROLLO SANITARIO AGLI INGRESSI: saranno applicate modalità di controllo sanitario quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controllo della temperatura corporea, presidio del territorio con personale addetto al controllo sul corretto utilizzo delle mascherine e di altri eventuali DPI. Nel caso di eventi a "bassa intensità" il controllo sanitario potrà essere sostituito da un'eventuale auto-certificazione di persona non a rischio di trasmissione contagio fornita dal partecipante;

d) PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE EVENTO/MANIFESTAZIONE: tale attività verrà svolta in ottemperanza delle norme di legge che saranno previste in materia e in base ai provvedimenti adottati con il presente documento.

e) PIANO DI EMERGENZA OBBLIGATORIO: procedura finalizzata alla gestione in sicurezza del caso in cui una persona manifesti febbre superiore a 37,5°C e sintomi da Covid-19. La procedura prevederà l'individuazione di un luogo idoneo per l'isolamento e assistenza a cura di personale appositamente formato e dotato di DPI da utilizzarsi per il contatto con il soggetto potenzialmente contagiato.

f) APPLICAZIONE Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ssmi, e "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 marzo 2020 – Norme di accesso e operatività in sicurezza sanitaria per gli uffici e gli altri ambienti di lavoro in sede evento/manifestazione dove opereranno lo staff organizzativo, le hostess, i tecnici audio-video, il personale dedicato ai servizi di ristorazione, gli allestitori, etc.

3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Il Gestore/Organizzatore informa tutti gli operatori e chiunque entri nel quartiere fieristico sulle disposizioni delle Autorità competenti in relazione all'emergenza Covid 19, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali apposita segnaletica e/o dépliant informativi, e rafforzando la comunicazione, ove possibile attraverso strumenti digitali quali ledwall (e sistemi similari) e le APP di manifestazione.

Le informazioni fondamentali previste dalle norme sono:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) tosse, rinite, congiuntivite o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia-*(questo ovviamente se si tratta di persone residenti in Italia)* e l'autorità sanitaria*;*
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere nell'area dell'evento/manifestazione nel caso sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), intervenute anche successivamente all'ingresso, nelle quali i provvedimenti normativi e regolamentari vigenti impongono di informare il medico di famiglia (se si tratta di persone residenti in Italia) e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Gestore/Organizzatore per l'accesso in quartiere ed alla manifestazione (in particolare: mantenere in tutte le attività la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, utilizzare sistematicamente e con continuità i dispositivi di protezione individuale quali guati e mascherine, osservare le regole di igiene lavandosi frequentemente le mani o igienizzandole con soluzioni idroalcoliche e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale);
- l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza presso il luogo dell'evento, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

In questo ambito i gestori/organizzatori procedono a:

- predisporre un'informativa sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede dell'evento/manifestazione, comunicata prima dell'iscrizione, che il partecipante si impegna a rispettare durante l'evento/manifestazione;

- predisporre un'informativa sulle regole igienico-sanitarie pubblicizzata in maniera analogica e digitale in sede evento/manifestazione, e almeno in due lingue (italiano e inglese);
- predisporre cartelli, segnaletica o dépliant informativi, ledwall (o videoclip o misure analoghe) sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede evento/manifestazione, pubblicando quando possibile sui social media e diffondendoli in tutti gli ambiti individuati;
- comunicare attraverso le modalità ritenute idonee sulla disponibilità di gel disinfettante nella sede dell'evento/manifestazione.

Durante lo svolgimento degli eventi/manifestazioni, al fine di ridurre ogni rischio derivante da situazioni episodiche di mancato o insufficiente distanziamento interpersonale, il Gestore/Organizzatore dispone l'obbligatorietà di indossare continuativamente la mascherina per tutti gli operatori (visitatori, espositori, allestitori, personale e fornitori del gestore e dell'organizzatore) presenti in quartiere. Il personale di controllo agli accessi verifica che gli operatori in ingresso indossino la mascherina. Presso gli ingressi saranno presenti punti di fornitura di mascherine per chi ne fosse sprovvisto.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI LOCALI E PRESIDIO MEDICO COVID19.

Il Gestore/Organizzatore garantisce:

- prima dell'inizio di ogni evento/manifestazione la pulizia e la sanificazione, con prodotti riconosciuti dal Ministero, degli ambienti interessati dalla manifestazione;
- la pulizia giornaliera e la frequente igienizzazione periodica di tutti gli ambienti del quartiere utilizzati, avendo particolare riguardo a quelli di contatto con il pubblico;
- l'adeguata areazione ed il continuo ricambio d'aria degli ambienti del quartiere utilizzati dalla manifestazione;
- nei bagni gli estrattori d'aria saranno sempre in funzione;
- frequente controllo e sostituzione dei filtri e pulizia delle macchine di trattamento aria degli impianti di climatizzazione;
- un'ampia disponibilità ed accessibilità di dispenser con liquido disinfettante (soluzioni idroalcoliche) per la pulizia delle mani con particolare riferimento agli ingressi, nei punti di passaggio, nei bagni, nei punti ristoro, ecc., in numero adeguato agli afflussi previsti ed alla dimensione della manifestazione.

È garantita altresì la predisposizione di adeguati locali ed il presidio medico presente in fiera, durante lo svolgimento degli eventi/manifestazioni, con la presenza di medici e infermieri dotati degli opportuni DPI Covid-19 e delle attrezzature e spazi necessari, anche al fine di isolare adeguatamente temporaneamente in base alle disposizioni delle autorità sanitarie le persone che dovessero presentare febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse, ecc.).

5. MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI.

5.1. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI/ALLESTITORI

Per l'accesso di fornitori/allestitori esterni le procedure di ingresso, transito e uscita, saranno predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di contatto.

I dati anagrafici di tutti coloro che entrano in Quartiere saranno registrati su un apposito database che verrà conservato per almeno 14 giorni e reso disponibile alla Azienda Sanitaria Locale qualora richiesto. Presso l'ingresso saranno allestiti presidi dove potrà avvenire la rilevazione della temperatura corporea dei fornitori/allestitori: se dalla misurazione effettuata la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro all'interno del quartiere fieristico. La rilevazione della temperatura corporea potrà essere eventualmente sostituita/integrata da autocertificazione che attesti il buono stato di salute e la mancanza di contatti con contagiati di Coronavirus negli ultimi 14 giorni.

I lavoratori dovranno essere dotati, oltre che dei consueti DPI, di mascherina.

I lavoratori presenti nel quartiere fieristico per attività manutentive, di allestimento, ecc. dovranno indossare sistematicamente e continuativamente i DPI, mascherina ed operare ad almeno 1 metro di distanza da altri lavoratori.

Gli autisti dei mezzi di trasporto per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, dovranno attenersi alla distanza di 1 metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati in quartiere degli appositi servizi igienici. Per tutti i servizi igienici è garantita l'adeguata pulizia/ igienizzazione giornaliera e la presenza di dispenser per la disinfezione delle mani.

5.2. MODALITA' DI ACCESSO DEI VISITATORI/ESPOSITORI AGLI EVENTI/ MANIFESTAZIONI IN SVOLGIMENTO

L'accesso di visitatori ed espositori avviene con procedure di ingresso, transito, uscita, modalità, percorsi e tempistiche predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di contatto.

I dati anagrafici di tutti coloro che entrano in Quartiere saranno registrati su un apposito database che verrà conservato per almeno 14 giorni e reso disponibile alla Azienda Sanitaria Locale qualora richiesto.

Ad ogni ingresso, verrà effettuato il controllo della temperatura corporea (limite 37,5°C) con sistema igienico tipo contactless e verrà verificato il corretto utilizzo della mascherina. Sarà presente personale di controllo addestrato per gestire il rispetto delle regole.

All'ingresso le persone con temperatura superiore a 37,5°C saranno gestite secondo il "Piano di Emergenza Covid-19" che verrà redatto prima di ogni evento/manifestazione.

La rilevazione della temperatura corporea potrà eventualmente essere sostituita/integrata da autocertificazione che attesti il buono stato di salute e la mancanza di contatti con contagiati di Coronavirus negli ultimi 14 giorni.

Per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro, sarà prevista assistenza di staff di controllo negli spazi di accesso e in tutte le aree di maggior pedonabilità.

6. ORGANIZZAZIONE SEDE EVENTO/MANIFESTAZIONE.

6.1. AFFOLLAMENTO - DISTANZIAMENTO

I Quartieri fieristici dispongono di capienze e di spazi interni ed esterni sufficienti a garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori presenti.

I Gestori/Organizzatori intendono promuovere le seguenti iniziative funzionali a contenere l'affollamento e garantire le distanze interpersonali:

- rimodulare la durata e gli orari di apertura delle manifestazioni ad elevato afflusso di pubblico;
- equilibrare la presenza dei visitatori favorendo la prenotazione della visita con biglietteria on-line ed incentivando la vendita di biglietti con sistemi telematici;
- riprogettare gli spazi per le manifestazioni;
- frammentare i poli di attrazione (aziende leader, eventi collaterali, convegni, ecc.), su tutta l'area occupata dalla manifestazione, con l'obiettivo di distribuire il pubblico su aree vaste ed evitare le concentrazioni.
- evitare assembramenti e file in ingresso attraverso l'utilizzo delle biglietterie on-line e dei sistemi di accesso veloce;
- ridurre le file e possibili contatti ai punti bar/ristoro, anche attraverso sistemi di pagamento elettronico e rinnovata/veloce distribuzione dei prodotti;
- promuovere l'utilizzo di piattaforme dedicate per programmare gli incontri durante la giornata;
- ridurre e distanziare i partecipanti agli eventi inaugurali prevedendo specifiche installazioni per poter seguire anche a distanza questo ed altri eventi significativi;
- promuovere verso gli espositori criteri di progettazione degli stand che garantiscano il distanziamento sociale di 1 metro, e l'utilizzo di tecnologie che permettano l'eventuale partecipazione a distanza;
- per le sale convegni le sedute saranno posizionate in modo tale da garantire il distanziamento sociale di 1 metro. Le sale convegni saranno pulite e sanificate con frequenza determinata dal loro utilizzo. Il tavolo relatori ed i microfoni saranno sanificati ad ogni cambio dei relatori.
-

Per tutte le procedure operative per l'organizzazione di eventi/manifestazioni saranno utilizzate, laddove possibile, tecnologie web e digitali al fine di automatizzare i processi e ridurre le occasioni di contatto tra le persone.

Per gli eventi di grandi dimensioni sarà individuato un Covid manager che sarà dedicato a curare l'organizzazione e il controllo di tutti gli aspetti riportati nel presente protocollo.

6.2. AREA ESPOSITIVA

Nelle aree espositive di fiere e congressi saranno applicate tutte le norme igienico-sanitarie generali già richiamate, quali il distanziamento sociale e l'utilizzo dei DPI, sia per il personale delle aziende espositrici che per i partecipanti e visitatori.

Gli stand saranno progettati e arredati per garantire il distanziamento sociale di 1 metro; saranno dotati di dispenser con liquido disinfettante per la pulizia delle mani.Nella progettazione degli spazi saranno previsti corridoi di dimensioni adeguate a mantenere il distanziamento sociale.

In fase di allestimento e disallestimento, tutto il personale addetto sarà dotato di DPI e applicherà il distanziamento sociale di 1 metro.

Materiale commerciale, promozionale e gadget potranno essere distribuiti mediante l'utilizzo di appositi contenitori ed espositori con modalità "self-service".

L'area espositiva del quartiere fieristico sarà sempre presidiata da personale addetto al controllo.

6.3. AREA CATERING

Per la somministrazione di cibi e bevande in sede di evento/manifestazione, si farà riferimento alle norme specifiche.

A mero titolo esemplificativo si formulano le seguenti indicazioni di massima che andranno però adattate alle singole realtà fieristiche.

L'area catering sarà sempre presidiata da personale addetto al controllo.

Nelle sedi ove sia possibile organizzare posti a sedere con distanziamento, potranno essere organizzati pasti serviti da personale addetto alla ristorazione. Il pasto sarà servito sotto forma di piatti pronti oppure con consegna di vassoi pre-confezionati. In ogni caso dovrà essere sempre rispettata la distanza di almeno 1 metro fra i commensali.

Ove non sia possibile avere a disposizione adeguati spazi per i pasti seduti, potranno essere consegnati vassoi o pacchi pre-confezionati ("box lunch") da consumare

individualmente nell'area evento, o anche nelle prossimità, mantenendo il distanziamento interpersonale.

6.4 AREE COMUNI

Per aree comuni si intendono foyer, atrii, ampi corridoi, aree riposo, eventuali aree ristorazione, e altri spazi di utilizzo comune. In queste aree vigono le regole generali di distanziamento sociale ed utilizzo dei DPI richiamate in precedenza.

6.5 SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici dovranno essere utilizzati nel rispetto delle distanze previste e con servizio di pulizia continuo. Saranno organizzate le file di accesso nel rispetto delle norme generali di sicurezza. Gli estrattori d'aria saranno sempre in funzione.

6.6. SERVIZI DI PULIZIA SEDE EVENTO

Dopo la fase di allestimento tutti gli spazi dell'evento/manifestazione saranno igienizzati.

Sarà programmato il servizio di pulizia con disinfettanti dei servizi igienici con frequenza oraria o con servizio continuato, sulla base del numero dei partecipanti. Sarà inoltre predisposto un servizio di pulizia particolare delle maniglie delle porte, dei rubinetti, dei dispenser di sapone e/o disinfettante, ecc. Sarà sempre garantita ampia disponibilità di sapone per il lavaggio delle mani.

Sarà programmato un servizio di pulizia generale serale/notturno dei locali comuni.

6.7 UTILIZZO SALE CONVEGNO

Nelle sale conferenza sarà previsto il posizionamento delle sedute ad una distanza l'una dall'altra al fine di garantire il distanziamento interpersonale.

A mero titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni di massima.

I posti a sedere non utilizzabili dovranno essere ben identificati con dispositivi atti al non utilizzo.

Il numero di posti a sedere dovrà essere adeguato al numero di partecipanti.

L'accesso ed il deflusso dalla sala dovranno essere organizzati con ingressi e uscite diversificate, identificate da apposita segnaletica.

Prima dell'inizio dei lavori, potrà essere proiettato il video sulle regole igienico-sanitarie da rispettare in sede evento predisposto.

Nel caso siano istituiti una regia o un "centro slides", sarà prevista una sala di accoglienza di relatori e moderatori e lo spazio dedicato alla consegna dei supporti didattici dovrà essere allestito in modo da mantenere il distanziamento sociale. Nel caso siano previsti PC o altri dispositivi di uso comune, sarà prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro.

Il podio da cui parleranno i relatori dell'evento sarà posizionato ad una distanza di almeno 2 metri da qualsiasi altra persona sul palco e dalla prima fila, in modo da permettere di effettuare la presentazione senza mascherina. Nel caso siano previsti l'uso di telecomando, di PC o di altri dispositivi di uso comune, sarà prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro.

I moderatori seduti al tavolo dovranno mantenere la distanza minima di 1 metro tra uno e l'altro, per poter permettere loro di intervenire senza indossare la mascherina. Nel caso siano previsti l'uso del PC o di altri dispositivi di utilizzo comune, sarà prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro.

6.8 STAFF

Tutto il personale sarà informato delle norme previste e delle modalità di attuazione.

Il personale avrà accesso alla sede dell'evento/manifestazione solo dopo aver accertato la temperatura corporea (inferiore ai 37,5°C) e indosserà DPI.

7. PIANO DI EMERGENZA SANITARIA COVID19.

È obbligatorio che ogni sede ed ogni organizzazione di eventi sia dotata di un proprio "Piano di Emergenza Sanitaria Covid-19", conforme ed integrativo al proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Piano di Emergenza Sanitaria sarà verificato nella sua applicabilità prima di ogni evento, soprattutto attestando la disponibilità di uno spazio destinato in via esclusiva all'isolamento di persone di cui si sospetta il contagio da Covid-19.

In sede evento/manifestazione sarà presente uno staff di persone adeguatamente formate per affrontare una situazione di emergenza sanitaria Covid-19, dotate di un kit con tutti i DPI necessari.

In caso di un sospetto contagio da Covid-19 durante il controllo degli accessi o in qualsiasi momento durante l'evento, il personale addetto all'emergenza sarà dotato del kit emergenza, dovrà indossare gli adeguati DPI, avvicinare la persona che si sospetta possa essere contagiata, condurla presso l'apposito locale o spazio di isolamento, misurare la temperatura corporea, chiamare i servizi di emergenza pubblica, rimanere nei pressi e assistere la persona potenzialmente contagiata in caso di necessità fino al momento di arrivo del personale di assistenza sanitaria.

Dopo la fine della fase di emergenza, la persona addetta dovrà rimanere isolata e smaltire le protezioni personali in apposito sacco ermetico. Se possibile, oltre a lavarsi le mani, dovrà allontanarsi dalla sede dell'evento, provvedere al lavaggio della propria persona e al cambio di abito.

In accordo con i servizi di emergenza, andrà effettuata la comunicazione dell'emergenza gestita alle Autorità sanitarie locali.

8. Riferimenti documentali.

- Normativa nazionale e raccomandazioni nazionali in tema di emergenza pandemica Covid 19.
- Provvedimenti delle singole Regioni e Province autonome in materia di indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19.
- Raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto all'emergenza di Covid 19.
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, approvato il 24 aprile 2020 tra Governo e Parti sociali
- Documento tecnico Inail sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – aprile 2020

- ***Link***

Ministero della Sanità

• Modalità di trasmissione
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#3

• Superfici e igiene
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4

Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)
• Raccomandazioni per il pubblico
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public

• Linee guida tecniche per organizzazione di eventi di massa
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/technical-guidance/point s-of-entry-and-mass-gatherings

• Valutazione dei rischi per organizzazione di eventi di massa
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessmentand-mitigation-chec klist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19

UFI

https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/05/Framework_for_reopening_the_exhibition_industry_Post_COVID-19.pdf

21A03452

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 maggio 2021.

Campionamento delle materie prime farmacologicamente attive e degli eccipienti utilizzati nella produzione di medicinali. (Determina n. DG/607/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (d'ora innanzi, «AIFA»);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, reso pubblico con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. 1314 del 23 settembre 2016, con la quale è stato conferito al dott. Domenico Di Giorgio l'incarico *ad interim* di dirigente dell'Ufficio qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico («PQ-PhCC»), con decorrenza dal 1° ottobre 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni - recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e, in particolare:

l'art. 53, comma 1, ai sensi del quale l'AIFA può procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ad ispezionare gli stabilimenti e i locali dove si effettua la produzione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali (API);

l'art. 53, comma 15, ai sensi del quale l'AIFA stabilisce il programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali;

l'art. 68, comma 5, che stabilisce i termini di conservazione dei campioni delle materie prime usate nel processo di produzione che devono essere tenuti a disposizioni delle autorità competenti;

Viste le norme di buona fabbricazione (GMP) europee e, in particolare, il capitolo 7 sulla fabbricazione e le analisi affidate a terzi, l'allegato 6 sui gas medicinali, l'allegato 13 sui medicinali per sperimentazione clinica, l'allegato 16, sulla certificazione da parte della persona qualificata e il rilascio dei lotti e l'allegato 19 sui campioni di riferimento ed i controcampioni;

Vista la determina n. 17/GC/DG del 9 gennaio 2012, che stabilisce le modalità di campionamento delle materie prime farmacologicamente attive e degli eccipienti utilizzati nella produzione di medicinali;

Vista la determina n. 26/GC/PCA/DG del 21 dicembre 2012, di integrazione e sostituzione della determina n. 17/GC/DG del 9 gennaio 2012, con la quale è stata introdotta la possibilità per le aziende di presentare all'Ufficio PQ-PhCC richiesta motivata di deroga alla quantità di controcampioni di ciascun lotto di materia prima farmacologicamente attiva e di eccipienti utilizzati nella produzione dei medicinali da conservare ai fini dell'esecuzione delle analisi, in presenza di giustificate specifiche condizioni;

Considerata l'emergenza sanitaria in corso e le conseguenti difficoltà, anche di natura economica, avvertite dalle aziende coinvolte nelle attività di produzione dei medicinali;

Preso atto delle crescenti richieste di deroga pervenute all'Ufficio PQ-PhCC nel corso degli ultimi dodici mesi e della emergente necessità di riconsiderare le quantità minime di controcampioni di materie prime farmacologicamente attive e di eccipienti utilizzati per la produzione di medicinali in Italia che le aziende devono tenere a disposizione;

Preso atto che il quantitativo di controcampioni da conservare previsto dalle GMP deve essere tale da permettere l'esecuzione di due analisi complete;

Considerato che AIFA può procedere, in qualsiasi momento, a prelevare i campioni per controllare la conformità alle specifiche di registrazione dei medicinali autorizzati con procedura nazionale o di mutuo riconoscimento;

Dispone quanto segue:

Le aziende produttrici di prodotto finito e di materie prime farmacologicamente attive, sono autorizzate a conservare un quantitativo di controcampione di materie prime farmacologicamente attive e degli eccipienti utilizzati nella produzione di medicinali in misura sufficiente a garantire l'esecuzione di almeno tre analisi complete.

Roma, 25 maggio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Gedeon Richter».

Con la determina n. aRM - 98/2021 - 3130 del 24 maggio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Gedeon Richter PLC, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO GEDEON RICHTER

confezione 043083017;

descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in plastica da 5 ml;

confezione 043083029;

descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in plastica da 5 ml;

confezione 043083031;

descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in plastica da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03353

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triquisic»

Con la determina n. aRM - 99/2021 - 45 del 24 maggio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Grunenthal Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TRIQUISIC

confezione: 044215010;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 3 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215022;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 4 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215034;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 5 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215046;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 6 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215059;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 8 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215061;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 10 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215073;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 12 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215085;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 16 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215097;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 18 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215150;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 5 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215109;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 20 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215111;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 24 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215123;

descrizione: «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215135;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 3 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215147;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 4 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215162;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 6 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215174;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 8 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215186;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 10 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215198;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 12 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215200;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 16 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215212;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 18 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215224;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 20 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215236;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 24 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215248;

descrizione: «52,5 microgrammi/h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215251;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 3 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215263;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 4 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215275;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 5 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215287;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 6 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215299;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 8 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215301;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 10 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215313;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 12 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215352;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 24 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215325;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 16 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215337;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 18 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215349;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 20 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn;

confezione: 044215364;

descrizione: «70 microgrammi/h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03354

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 100/2021 - 2696 del 26 maggio 2021 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: AUGMENTIN.

Confezione: 040488088.

Descrizione: «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml con cucchiaino dosatore.

Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: DEPAKIN.

Confezione: 043250048.

Descrizione: «chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse.

Paese di provenienza: Bulgaria.

Medicinale: NORVASC.

Confezione: 043995024.

Descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse.

Paese di provenienza: Regno Unito.

Medicinale: TRIATEC.

Confezione: 042550044.

Descrizione: «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: XATRAL.

Confezione: 045857012.

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Paese di provenienza: Regno Unito.

Medicinale: NASONEX.

Confezione: 041091024.

Descrizione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni.

Paese di provenienza: Regno Unito.

Medicinale: MERCILON.

Confezione: 039352024.

Descrizione: «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Paese di provenienza: Regno Unito.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03367

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*.

In data 20 maggio 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Fortunato Giovanni Peron, Console onorario della Repubblica di Croazia in Bologna.

21A03408

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni, in Sonnino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Giovanni, con sede in Sonnino (LT).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A03355

Soppressione della Parrocchia di S. Benedetto, in Priverno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Benedetto, con sede in Priverno (LT).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A03356

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, in Priverno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, con sede in Priverno (LT).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A03357

Mutamento nel modo di esistenza e della denominazione della Provincia Italiana delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, la Provincia Italiana delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Roma, è stata trasformata in Congregazione assumendo la denominazione di Congregazione Monastica «Figlie del Cuore di Gesù», con sede in Roma.

21A03358

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Pio da Pietrelcina, in Caccuri.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia San Pio da Pietrelcina, con sede in Caccuri (KR).

21A03359

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di S. Anna, in Trinitapoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di S. Anna, con sede in Trinitapoli (BT).

21A03360

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Secolare «Maria di Nazareth», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto secolare «Maria di Nazareth», con sede in Roma.

21A03361

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario Maria SS. Incoronata, in Montoro.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del santuario Maria SS. Incoronata, con sede in Montoro (AV).

21A03362

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Sospensione temporanea delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine, si comunica, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, che a seguito della condanna del sig. Eduardo Tartaglia a sette anni e otto mesi di reclusione e all'interdizione quinquennale dai pubblici uffici per i reati previsti dagli articoli 640 e 648-*bis* c.p., le onorificenze di Cavaliere e Ufficiale dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» conferite al medesimo rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999 e 2 giugno 2007 sono sospese *ex lege* per il periodo interdetto.

21A03403

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-135) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.